COMUNE DI MOGLIANO
PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319
Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it
C.A.P. 62010
C.C.P. 13555628
P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438
E-mail: info@comune.mogliano.mc.it

Copia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **53** del **22-04-2021**

Oggetto: ISTITUZIONE VIA FITTIZIA PER LA REGISTRAZIONE DEI CITTADINI SENZA FISSA DIMORA

L'anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di aprile alle ore 18:00, la Giunta Comunale, convocata con appositi avvisi, si è riunita presso la sede comunale.

CESETTI CECILIA	**SINDACO**	**P**
SETTEMBRI SIMONE	**VICE SINDACO**	**P**
ZURA FLAVIO	**ASSESSORE**	**A**
MARCATTILI ILENIA	**ASSESSORE**	**P**
NARDI ADRIANO	**ASSESSORE**	**A**

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE MIRKO NORI

Il Presidente Sig. CECILIA CESETTI nella sua qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

ASSESSORATO
UFFICIO PROPONENTE SERVIZI DEMOGRAFICI

Registro proposte 53

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Visto l'articolo 1 della Legge 24.12.1954, n° 1228 "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente" secondo capoverso, che recita "Nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze che hanno fissato nel comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio";

Dato atto che il successivo articolo 2, comma 1, prescrive l'obbligo per chiunque di avere una propria iscrizione anagrafica, precisando nel comma 3 che "la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio e, in mancanza di questo, nel comune di nascita";

Visto il successivo comma 4, come modificato dall'art. 3, comma 39, della legge 15.07.2009 n. 94 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", circa l'istituzione presso il Ministero dell'Interno di un apposito registro nazionale delle persone senza fissa dimora;

Visto l'articolo 1 del D.P.R. 30.05.1989, n° 223;

Visto, altresì, il contenuto di "Avvertenze, note illustrative e norme A.I.R.E., Metodi e Norme, serie B - n° 29 - edizione 1992" edite dall'I.S.T.A.T., dove viene fornita la seguente definizione di persona senza fissa dimora: "La persona senza fissa dimora è, ai fini anagrafici, chi non abbia in alcun comune quella dimora abituale che è elemento necessario per l'accertamento della residenza (girovaghi, artisti delle imprese spettacoli viaggianti, commercianti e artigiani ambulanti, etc....) per cui, quindi, si è adottato il criterio dell'iscrizione anagrafica nel comune di domicilio; il domicilio, infatti, è l'unico elemento che possa legare il senza fissa dimora ad un determinato comune. Peraltro l'iscrizione anagrafica nel comune di domicilio va incontro ai legittimi interessi del cittadino senza fissa dimora, conferendogli la possibilità di iscriversi nell'anagrafe di quel comune che possa essere considerato, nei continui spostamenti dipendenti dalla natura della sua attività professionale, come quello dove più frequentemente egli fa capo, ovvero ha dei parenti o un centro d'affari o un rappresentante o addirittura il solo recapito e che per lui sia più facilmente raggiungibile per ottenere le certificazioni anagrafiche occorrenti":

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, n° 22 del 22.07.2010, con cui vengono determinate le modalità di funzionamento del registro nazionale delle persone senza fissa dimora, giusto Decreto Ministeriale in data 06.07.2010;

Osservato che le istruzioni impartite dall'ISTAT "Avvertenze, note illustrative e norme A.I.R.E., Metodi e Norme, serie B - n° 29 - edizione 1992" dispongono che "in analogia al censimento, che prescrive l'istituzione in ogni comune di una sezione speciale "non territoriale" nella quale vengono elencati e censiti come residenti tutti i senza tetto, si ravvisa la necessità che anche in anagrafe venga istituita una via, territorialmente non esistente, ma conosciuta con un nome convenzionale dato dall'Ufficio di Anagrafe, dove verranno iscritti con numero progressivo dispari, sia i senza fissa dimora che eleggano domicilio nel comune;

per altre simili necessità, ma al di fuori dei casi sopraccitati, potrà essere utilizzata la stessa via con i numeri progressivi pari";

Riconosciuta l'obbligatorietà dell'iscrizione nell'apposito registro nazionale dei senza fissa dimora, qualora ve ne sia richiesta e ne ricorrano le condizioni;
Visto il contenuto della "Guida alla vigilanza anagrafica - Metodi e Norme - n° 48, edizione 2010", edita dall'I.S.T.A.T., ove si precisa che "nulla impedisce che, una volta individuati i luoghi che sintetizzano il concreto vivere del senza tetto, l'iscrizione sul territorio del comune avvenga presso una via fittizia, quale quella indicata dall'I.S.T.A.T.";

Considerato che all'interno della situazione di crisi economico-sociale attuale, sono presenti situazioni particolari di disagio, che spesso comportano la perdita della casa e delle condizioni minime per il soddisfacimento dei bisogni primari;

Valutato che il diritto alla residenza e, dunque, all'iscrizione anagrafica presso il Comune, rappresenta uno dei principali requisiti per accedere ad ogni altro servizio e prestazione pubblica sul territorio;

Considerato che la definizione "senza fissa dimora" nel linguaggio del legislatore è relativa a due distinte fattispecie:
– il c.d. senza fissa dimora in senso proprio, inteso come colui che, non fermandosi mai a lungo in uno stesso luogo, non possiede i requisiti per essere considerato, in senso stretto, residente in alcun luogo e necessita di un trattamento giuridico differenziato che consiste nel fare coincidere la residenza anagrafica con il domicilio (artisti, girovaghi, artigiani itineranti, circensi, ecc.);
– il c.d. "senza tetto", inteso come persona che per scelta o per una situazione soggettiva di disagio sociale, pur gravando stabilmente sul territorio comunale, non è in grado di individuare un'abitazione convenzionale dove fissare la propria dimora abituale, pur utilizzando, talvolta, in modo precario con o senza titolo, un manufatto;

Ravvisata l'opportunità di denominare l'indirizzo dei soggetti senza fissa dimora che si iscriveranno, individuando il toponimo fittizio: "Via dei Migranti"

PROPONE DI DELIBERARE

1. di istituire la via fittizia, territorialmente non esistente, denominata: "Via dei Migranti" per l'iscrizione anagrafica dei soggetti senza fissa dimora, che abbiano i requisiti di legge;

2. di stabilire che l'iscrizione anagrafica nella via denominata "Via dei Migranti" potrà avvenire previo accertamento dei requisiti da parte del Servizio Demografico. L'interessato, per legge, dovrà dichiarare il proprio domicilio, e sarà tenuto a fornire tutti gli elementi e/o documenti necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio (comma 3 art. 2, legge 24 dicembre 1954 n. 1228);

3. di dare atto che per tutti coloro che non sono in grado di dimostrare il domicilio dovranno rivolgersi al Comune di Nascita;

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. 267/00.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to MARTINA BORDONI

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319
Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it
C.A.P. 62010
C.C.P. 13555628
P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438
E-mail: info@comune.mogliano.mc.it

PARERE DI Regolarità Tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la proposta formulata dal responsabile del procedimento che precede
Ritenuto di dover accogliere tale proposta esprime sulla stessa PARERE Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art.49 comma 1 del D-Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

Mogliano, lì 20-04-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to STEFANO DE ANGELIS

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il documento istruttorio, riportato in premessa alla presente deliberazione, predisposto dal Responsabile del Procedimento dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

Visto l'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio interessato secondo quanto disposto dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1. di istituire la via fittizia, territorialmente non esistente denominata: "Via dei Migranti" per l'iscrizione anagrafica dei soggetti senza fissa dimora, che abbiano i requisiti di legge;

2. di stabilire che l'iscrizione anagrafica nella via denominata "Via dei Migranti" potrà avvenire previo accertamento dei requisiti da parte del Servizio Demografico. L'interessato, per legge, dovrà dichiarare il proprio domicilio, e sarà tenuto a fornire tutti gli elementi e/o documenti necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio (comma 3 art. 2, legge 24 dicembre 1954 n. 1228);

3. di dare atto che per tutti coloro che non sono in grado di dimostrare il domicilio dovranno rivolgersi al Comune di Nascita.

Inoltre la Giunta Comunale, in relazione alla urgenza di provvedere agli adempimenti connessi con il presente atto, con successiva e separata votazione palese e ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO A NORMA DI LEGGE.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CECILIA CESETTI	*F.to MIRKO NORI*

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319 C.A.P. 62010 P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438
Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it C.C.P. 13555628 E-mail: info@comune.mogliano.mc.it

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Collaboratore Amministrativo Messo del Comune di Mogliano certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune http://www.comune.mogliano.mc.it/albo-pretorio/
dal 19-07-2021 al 03-08-2021 per 15 giorni consecutivi, accessibile al pubblico (ai sensi dell'art.32 comma 1 della L.18 giugno 2009 n. 69).
Mogliano lì 19-07-2021

IL MESSO COMUNALE
F.to MALVESTITI EGIDIO

Il giorno 19-07-2021 è stato pubblicato nel sito web istituzionale di questo Comune http://www.comune.mogliano.mc.it/delibere e contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22-04-2021 perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134, comma IV, del T.U. – D.Lgs. 18Agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MIRKO NORI

TRASMISSIONE

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa ai seguenti uffici:

( ) SEGRETERIA	_____ data e firma	( ) PERSONALE	_____ data e firma
( ) RAGIONERIA	_____ data e firma	( ) TRIBUTI	_____ data e firma
( ) UTC	_____ data e firma	( ) ANAGRAFE	_____ data e firma
( ) POLIZ. MUNIC.	_____ data e firma	( ) _____	_____ data e firma

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Mogliano lì IL SEGRETARIO COMUNALE

MIRKO NORI